

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento dell'Ambiente

Partita IVA 02711070827 - Codice Fiscale 80012000826



Area 2 - Demanio Marittimo

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n.

75586 del 3-11-25

Allegati: 3

OGGETTO: D.D.G. n. 1574 del 3.11.2025 che annulla il D.D.G. n. 900 del 26 giugno 2025 relativo all'approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Milazzo (ME). Notifica decreto

Al Comune di Milazzo

protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

Alla Capitaneria di Porto di Milazzo

cpmilazzo@mit.gov.it

Al Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"

Alla Struttura Territoriale e Ambientale di Messina

LORO SEDI

p.c. Assessore Regionale Territorio e Ambiente
Dirigente Generale Dipartimento Ambiente
LORO SEDI

Si trasmette con effetto di notifica il D.D.G. n. 1574 del 3.11.2025 che annulla il D.D.G. 900 del 26 giugno 2025 relativo all'approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Milazzo (ME) comprensivo dei due allegati.

Il suddetto decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Comune di Milazzo provvederà a pubblicare sul proprio sito web istituzionale e sull'Albo Pretorio il presente decreto.

Si informa codesto Comune di Milazzo che, in ottemperanza a quanto citato nel verbale di consegna aree del 30 luglio 2025 ".....la presente consegna è valida finché resterà vigente il P.U.D.M. del Comune di Milazzo approvato con D.D.G n. 900 del 26 giugno 2025. Cessando i motivi per i quali le aree demaniali sono state consegnate, le stesse dovranno essere restituite all'Amministrazione Regionale - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente.....".

Il Dirigente dell'Area 2
Domenico Santacolomba



D.D.G. n. 1574 del 03/11/2025

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana ed in particolare l'art. 32 che assegna alla Regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale;
- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n.327 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1952 n.328 e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 *“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”* e s.m.i.;
- VISTO** il D.P.R. 1/7/77, n. 684 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di Demanio Marittimo;
- VISTA** la legge regionale 10/4/78, n. 2;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”* e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 *“Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”* e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 4 *“Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime”* (P.U.D.M.) comma 3 della legge regionale n. 15/2005 che dispone *“L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTO** l'art. 5 *“Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica”* della l.r. n. 15/2005 che dispone *“I comuni nella redazione dei piani spiaggia prevedono una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.”*;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche, recante: *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare la parte seconda riguardante le *“Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”* (di seguito D. Lgs. 152/2006), ed in particolare l'art. 10 comma 3

del predetto D.lgs. 152/2006 che dispone “La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997...”;

VISTA la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale” ed in particolare il comma 49 dell'art. 11, che prevede “per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applica quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66”;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, ed in particolare:

- l'art. 39 “Approvazione dei piani di utilizzi delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.)” comma 1, che modifica la sopracitata legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, e comma 2 che esclude dal P.U.D.M. i parchi e le riserve naturali che restano disciplinati dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette;
- l'art. 40 “Affidamento gestione amministrativa dei beni del demanio marittimo ai comuni” della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, che prevede:
 - “1. La gestione amministrativa del demanio marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'articolo 39, ai comuni i quali provvedono all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime. Le aree del demanio marittimo in concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
 - 2. Con decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni ai sensi del comma 1 ed è approvato il relativo bando tipo.”;
- l'art. 42 “Disposizioni in materia di risorse” comma 1 stabilisce che “I comuni versano alla Regione i canoni demaniali determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40 della stessa legge, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Devono intendersi intendono come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 40”, operato a seguito dell'approvazione del P.U.D.M.;

VISTO il decreto assessoriale n. 319/GAB del 5 agosto 2016 “Demanio marittimo regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia”, in particolare:

- l'art. 3 “Aree del demanio marittimo regionale la cui gestione è affidata ai comuni” che, in attuazione dell'art. 40 della l.r. n. 3/2016, individua le aree del demanio marittimo regionale la cui gestione sarà affidata ai comuni costieri dell'isola a seguito dell'approvazione dei relativi P.U.D.M., ed esclude dalla pianificazione comunale di settore:
 - a) le aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta ai comuni;
 - b) i beni immobili e le relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
 - c) le aree portuali di competenza regionale;
 - d) le aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette.;

- l’art. 4 “*Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia.*”, che aggiornano e integrano le linee guida adottate con il D.A. 95/GAB del 4 luglio 2011;
- l’art. 8 “*Ricognizione delle fasce costiere e revisione organica delle aree del demanio marittimo*” che attribuisce ai comuni costieri il compito di effettuare una ricognizione delle fascia demaniale di competenza ed elaborare una proposta di revisione delle aree del demanio marittimo che ricadono nel proprio territorio. La proposta di revisione riguarda in particolare gli aspetti disciplinati dagli articoli 32 “*Delimitazione di zone del demanio marittimo*” e 35 “*Esclusione di zone del demanio marittimo*” del Codice della Navigazione, e contiene l’aggiornamento della linea dividente demaniale.

- VISTE** le Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia, approvate con D.A. n. 319/2016;
- VISTA** la Circolare ARTA prot. n. 55182 del 16/08/2016 avente ad oggetto “*Adempimenti attuativi – Linee guida per l’editing della cartografia tematica di base dei P.U.D.M.*”;
- VISTA** la Circolare ARTA prot. n. 47168 del 27.06.2017 avente ad oggetto “*Adempimenti ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo – Chiarimenti e direttive*”;
- VISTA** la Circolare prot. n. 14758 del 08.03.2018 avente ad oggetto: “*Circolare ARTA del 27/06/2017 “Adempimenti ex art. 39 della legge regionale n. 17 marzo 2016, n. 3 – Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo – Chiarimenti e direttive – Modifiche*”;
- VISTA** la nota DRA prot. n. 36229 del 08.06.2018 avente ad oggetto “*Pianificazione in materia di demanio marittimo regionale -Adempimenti ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Redazione P.U.D.M. – Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.)*”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 152/GAB del 11 aprile 2019 “*Modifiche ed integrazioni al decreto assessoriale n. 319/Gab. del 5 agosto 2016, relativo alla “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia” che apporta modifiche sostanziali alle precedenti Linee guida di cui al decreto assessoriale n. 319/2016;*
- VISTA** la nota prot. n. 40637 del 12.06.2019 avente ad oggetto “*Decreto assessoriale n. 152 del 11/04/2019 “Modifiche ed integrazioni al decreto assessoriale n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia”;*
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità*” ed in particolare l’art. 2 “*Rilascio concessioni demaniali marittime*”;
- VISTO** il D.P.R. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla G.U.R.S – Parte I n. 25 dell’1 giugno 2022 - “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3*”, con il quale si attribuiscono al Dipartimento Regionale dell’Ambiente le competenze sul Demanio marittimo;
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22 giugno 2022, “*Approvazione nuovo organigramma del Dipartimento dell’Ambiente*”;
- VISTA** la legge 05 agosto 2022, n. 118 e ss.mm.ii. “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*”;
- VISTO** l’art. 37 della legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2023, recante “*Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 in materia di utilizzo del demanio marittimo*”, che aggiunge all’articolo 1, comma 1 la seguente “*f quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori*”, ed all’articolo 4, alla fine del comma 1, le parole “*I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza*

finalità lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi"

- VISTA** la nota prot. n. 38924 del 26/05/2023, con cui il Dirigente Generale D.R.A. comunica a tutti i Comuni costieri di avvalersi dell'applicazione dell'art. 37 della legge regionale n. 2 del 22/02/2023, per quanto concerne la redazione del Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 420Area 1/ Segr. Gen. del 05/08/2024 con il quale il Presidente della Regione siciliana ha nominato l'On. Avv. Giuseppa Savarino Assessore Regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente;
- VISTO** il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*;
- VISTA** la legge 14 novembre 2024, n. 166 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, summenzionato;
- VISTO** l'art. 3 della legge 05 agosto 2022, n. 118 e ss.mm.ii. come modificato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che stabilisce il differimento del termine di scadenza fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive in essere al 15 novembre 2024, data di entrata in vigore della legge n. 166/2024, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 1/GAB del 02/01/2025 *"Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime"*;
- VISTA** la direttiva assessoriale n. 3/GAB del 03/01/2025 relativa alla *"Nuova procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.) ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"* di cui al suddetto D.A. n. 01/Gab del 02/01/2025;
- VISTA** la legge di stabilita regionale 2025/2027 n. 1 del 09/01/2025 e n. 2 del 09/01/2025 di approvazione del Bilancio regionale 2025-2027;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 *"Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori"*;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 733 del 17 febbraio 2025, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, all'Arch. Calogero Beringheli, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 50 del 14 febbraio 2025;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Municipale n. 86 del 18/04/2025 avente per oggetto: ***"Presa d'atto e conferma ai sensi del decreto assessoriale n. 01 del 02.01.2025 dell'Ass.to Territorio ed Ambiente del "Piano di utilizzo delle aree del Demanio marittimo del Comune di Milazzo" redatto ai sensi del decreto assessoriale n.319/GAB del 5/08/2016 modificato con decreto assessoriale n. 152 GAB dell'11/04/2019 e adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 del 9/11/2021."***, trasmessa dall'Ufficio Tecnico del Comune di Milazzo in allegato all'istanza prot. DRA n. 27451 del 29/04/2025 di approvazione del *"Piano di utilizzo delle aree del Demanio Marittimo del Comune di Milazzo"* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 5 del Decreto assessoriale del Territorio e dell'Ambiente n. 01 del 02 Gennaio 2025;
- VISTO** il D.D.G n. 900 del 26 giugno 2025 con il quale è stato approvato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 e ss.mm.ii., il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Milazzo (ME), adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 09/11/2021, di cui alla **Deliberazione della Giunta municipale n. 86 del 18/04/2025 di presa d'atto del Piano ai sensi del D.A. n. 01/2025;**

VISTO il VERBALE DI CONSEGNA AREE DEMANIALI MARITTIME del 30 luglio 2025, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente procede alla formale consegna al Comune di Milazzo delle aree demaniali marittime di competenza comunale di cui al P.U.D.M. del Comune di Milazzo approvato con D.A. n. 900 del 26 giugno 2025, per la relativa gestione ai sensi dell'art. 40 della l.r. 3/2016, nel quale viene precisato che *“La presente consegna è valida finché resterà vigente il P.U.D.M. del Comune di Milazzo approvato con D.D.G n. 900 del 26 giugno 2025.”* e *“Cessando i motivi per i quali le aree demaniali sono state consegnate, le stesse dovranno essere restituite all'Amministrazione Regionale – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente”*;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 900/2025 è stato approvato il P.U.D.M. di Milazzo dando atto che, *“sulla base di quanto sopra esposto, è stata rispettata dal Comune di Milazzo la “Nuova procedura finalizzata all’approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (P.U.D.M.)” di cui alla direttiva assessoriale n. 3/GAB del 03/01/2025, discendente dal D.A. n. 1/GAB del 02.01.2025, con la quale si precisa che “sono fatte salve le fasi delle procedure già avviate dai Comuni secondo la previgente disciplina, che dovranno essere completate secondo quanto previsto dalla presente direttiva.”*;

VISTO il D.P. Reg. n. 224 del 9 ottobre 2025 e l'allegato parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 205/2025, notificato con nota prot. DRA n. 74730 del 29/10/2025, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha accolto il ricorso straordinario proposto dall'Associazione Turistica Balneare Siciliana con l'annullamento del D.A. n. 01 del 2 gennaio 2025, emanato da questo Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, con cui è stata disciplinata la *“Nuova procedura per l’approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime”*, e della circolare del 3 gennaio 2025 prot. n. 3, emanata dal medesimo Assessorato, che si allegano al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

RITENUTO sulla base di quanto sopra esposto di dover procedere all'annullamento del D.D.G. n. 900 del 26 giugno 2025 di approvazione del P.U.D.M. di Milazzo;

DECRETA

Articolo 1

È annullato il D.D.G. n. 900 del 26 giugno 2025 di approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del Comune di Milazzo.

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della legge regionale n. 21/2014.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 03/11/2025

CALOGERO BERINGHELI
2025.10.30 17:47:22
Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli
CN=CALOGERO BERINGHELI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits



Regione Siciliana

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971;

VISTO il Decreto Legislativo n. 373 del 24 dicembre 2003;

VISTO il ricorso straordinario proposto dall'Associazione Turistica Balneare Siciliana per l'annullamento del decreto del 2 gennaio 2025, n. 1, emanato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, con cui è stata disciplinata la *"Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime"* e della circolare del 3 gennaio 2025 prot. n. 3, emanata dal medesimo Assessorato, nella parte in cui è previsto che l'Ufficio Tecnico competente, in persona del Responsabile del Procedimento *«... provvede a: 8) rielaborare, ove necessario, il Piano apportando le opportune revisioni, sulla base delle eventuali prescrizioni e/o osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel parere VAS di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e delle eventuali osservazioni dei portatori di interesse legittimo ...»*;

VISTI gli atti;

VISTA la relazione dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 9725/082.25.8 del 24 giugno 2025;

VISTO il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, a sezioni riunite, n. 205/2025 reso nell'adunanza del 18 settembre 2025 (n. affare 131/2025), il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

D E C R E T A

Art. 1

Il ricorso straordinario proposto dall'Associazione Turistica Balneare Siciliana, di cui in narrativa, è accolto con l'annullamento degli atti impugnati.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato agli interessati a cura dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione.

Palermo, 9 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
SCHIFANI



Documento firmato da:
RENATO SCHIFANI
09.10.2025 08:54:35 UTC

Numero 00205/2025 e data 30/09/2025 Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER
LA REGIONE SICILIANA**

Adunanza delle Sezioni riunite del 18 settembre 2025

NUMERO AFFARE 00131/2025**OGGETTO:**

Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale. Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla Associazione Turistica Balneare Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, sita in Ragusa, via G. Cartia, n. 45 (RG), C.F. 2031700880, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Andrea Scuderi e dall'Avv. Giovanni Mandolfo, con domicilio eletto telematicamente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei suindicati procuratoricontraRegione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente, in persona dell'Assessore *pro tempore* (C.F. 80012000826), corrente in Palermo (PA), via Ugo La Malfa, n. 169, pec: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it.

Per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli effetti

dei seguenti atti e provvedimenti: 1) il decreto del 2 gennaio 2025, n. 1, emanato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 17 gennaio 2025, con cui è stata disciplinata la “Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree

demaniali marittime”; 2) la circolare del 3 gennaio 2025 prot. n. 3, emanata dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 17 gennaio 2025, nella parte in cui è previsto che l’Ufficio Tecnico competente, in persona del Responsabile del Procedimento «... *provvede a: 8) rielaborare, ove necessario, il Piano apportando le opportune revisioni, sulla base delle eventuali prescrizioni e/o osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel parere VAS di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e delle eventuali osservazioni dei portatori di interesse legittimo ...*»; 3) ogni altro atto e provvedimento amministrativo connesso antecedente e successivo, comunque presupposto e consequenziale.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9725/082.25.8 in data 24 giugno 2025, con la quale la Presidenza della Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Maurizio Antonio Pasquale Francola.

Premesso e considerato

1. Con il proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione l’Associazione Turistica Balneare Siciliana impugna il decreto del 2 gennaio 2025 n. 1, emanato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 17 gennaio 2025, con cui è stata disciplinata la “*Nuova procedura per l’approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime*” e la circolare del 3 gennaio 2025 prot. n. 3, emanata dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 17 gennaio 2025, nella parte in cui si prevede che l’Ufficio Tecnico competente, in persona del Responsabile del Procedimento «... *provvede a: 8) rielaborare, ove necessario, il*

Piano apportando le opportune revisioni, sulla base delle eventuali osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel parere VAS di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e delle eventuali osservazioni dei portatori di interesse legittimo ...».

La ricorrente domanda l'annullamento degli atti impugnati poiché precluderebbero al Consiglio Comunale la possibilità di intervenire sul procedimento di formazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) nella fase di rielaborazione conseguente alla delibera di adozione del relativo schema, non essendo prevista la possibilità di formulare ulteriori valutazioni in ordine agli accorgimenti da adottare dopo la V.A.S. ed in ragione delle osservazioni da parte dei portatori degli interessi legittimi.

La nuova procedura sarebbe, infatti, illegittima nella parte in cui affida al Responsabile del procedimento ed alla Giunta Comunale la ponderazione di interessi pubblici e privati afferenti ad atti di pianificazione urbanistica che l'art. 39 della l.r. 17 marzo 2016 n. 3 (pubblicata nella G.U.R.S. del 18 marzo 2016, n. 12, S.O., n. 9) espressamente riserva alle valutazioni del Consiglio comunale.

Inoltre, l'estromissione del Consiglio comunale dalla fase deputata a ponderare le modifiche da apportare al piano già deliberato in ragione di quanto stabilito in sede di V.A.S. e delle osservazioni formulate da parte dei portatori di interessi legittimi lederebbe anche la partecipazione di questi ultimi al procedimento, essendo l'organo consiliare «*deputato a cogliere proficuamente i contributi dei portatori di interesse*».

Il ricorso era, inoltre, corredato da un'istanza cautelare motivata, sul piano del *periculum in mora*, dall'esigenza di eludere il rischio che «*con la nuova procedura vengano approvati Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime senza la corretta valutazione di quei necessari contributi partecipativi dai quali, ai sensi di legge, non si può in alcun modo prescindere*».

2. Con nota n. 9725/082.25.8 in data 24 giugno 2025 l'Ufficio legislativo e legale si opponeva all'accoglimento della proposta istanza di sospensione

dell'efficacia del provvedimento impugnato, per carenza del *periculum in mora*, pur rilevando la sussistenza del *fumus boni iuris*, nonostante qualche perplessità in ordine alla legittimazione ad agire della ricorrente.

3. Questo Consiglio, anzitutto, rileva che il ricorso straordinario è stato tempestivamente proposto, essendo stato depositato entro il termine di 120 giorni dall'emissione del provvedimento impugnato.

Tuttavia, il ricorso non è regolare sotto il profilo fiscale, non essendo stato ancora corrisposto il pagamento del contributo unificato richiesto con nota ULL prot. n. 8050 del 22 maggio 2025.

Con riguardo al *periculum in mora* si ritiene che il pregiudizio grave ed irreparabile non sussista.

Tuttavia, la manifesta fondatezza dei motivi di illegittimità dedotti induce a rendere un parere definitivo nel merito, onde garantire la celere definizione del ricorso.

4. Come noto l'esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); inoltre l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9). La norma positiva desumibile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone, inoltre, di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine: giurisdizione, competenza, capacità delle parti, *ius postulandi*, ricevibilità, contraddittorio, estinzione) rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato, ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10).

5. Con riguardo al caso in esame, l'unico profilo processuale potenzialmente dubbio attiene alla legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente.

Secondo l'Ufficio legislativo e legale sembrerebbe, infatti, mancare il requisito della rappresentatività, essendo stato prodotto un verbale del consiglio direttivo dell'11 marzo 2025 contemplante un elenco di 60 nuovi associati, con i relativi nominativi oscurati.

Come noto, l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta, sulla falsariga del processo civile, a tre condizioni fondamentali: il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione (cioè, la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo o diritto soggettivo ovvero, secondo un altro ordine di idee, la legittimazione a ricorrere discendente dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal *quisque de populo* rispetto all'esercizio del potere amministrativo); l'interesse ad agire (*ex art. 100 c.p.c.*), ossia il vantaggio attuale e concreto scaturente dall'accoglimento dell'azione; e la *legitimatio ad causam* (o legittimazione attiva/passiva), discendente dall'affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo.

Al riguardo si osserva che la legittimazione ad agire:

- si identifica con un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, tendente al conseguimento o al mantenimento di un bene della vita ritenuto dall'ordinamento meritevole di tutela al punto da assurgere al rango di situazione giuridica soggettiva qualificabile come diritto soggettivo ovvero interesse legittimo;
- presuppone la titolarità di siffatta qualificata posizione sostanziale.

La personalità dell'interesse azionato costituisce, dunque, la regola generale, in ossequio al principio generale che vieta la sostituzione processuale «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 81 c.p.c.).

In questa ottica – in disparte le ben diverse questioni concernenti gli interessi diffusi ovvero le tassative forme di legittimazione popolare – personale può

essere anche l'interesse, ontologicamente riferibile ad una determinata collettività di soggetti, riferibile all'associazione che quella collettività in certo modo "rappresenta" e "tutela".

Donde, il riconoscimento della *legitimatio ad causam* in capo a soggetti collettivi che rappresentano interessi di "*categorie*" ben individuate (professionisti, imprenditori, anche per settori merceologici di attività).

Al riguardo, costituisce *ius receptum* in giurisprudenza il principio secondo cui nel processo amministrativo per la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi è necessario che:

a) la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie della associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati;

b) l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; resta, infine, preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi, occorrendo un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso (Cons. Stato, ad. plen., 2 novembre 2015, n. 9).

L'interesse azionato dalla associazione deve, dunque, essere:

- omogeneo, in quanto riferibile indistintamente al "gruppo" di soggetti di cui l'associazione è ente rappresentativo;
- comune ai singoli componenti del gruppo, senza che possa in tal guisa configurarsi qualsivoglia forma, anche solo potenziale, di conflitto tra essi componenti;

- è "diverso" rispetto a quello di cui è portatore il singolo appartenente alla "categoria" rappresentata.

Siffatta posizione sostanziale collettiva – differenziata rispetto a quella spettante ai singoli, sia *uti cives* che in quanto appartenenti ad un determinato gruppo o categoria – deve altresì essere "qualificata", *id est* in certa misura "coinvolta" dalle norme di attribuzione del potere oggetto di censura.

Pertanto, la potestà, regolamentare ovvero amministrativa, esercitata in attuazione di quelle norme, deve:

- afferire alle finalità istituzionali dell'ente collettivo;
- incidere sul suddetto interesse omogeneo di "categoria", comune indistintamente alla platea dei membri di essa categoria, sì da escludersi già *in nuce* ed *in abstracto* qualsivoglia conflitto di interesse "endogeno".

In ossequio, infatti, ai principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 9 del 2 novembre 2015) la legittimazione ad agire delle associazioni rappresentative di interessi collettivi deve essere valutato in ordine:

- alla attinenza della questione dibattuta al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione; ciò che avviene allorquando la produzione degli effetti del provvedimento controverso "interessa" lo scopo istituzionale dell'ente collettivo, "e non la mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati" (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6050);
- alla comunanza dell'interesse azionato (di cui si invoca tutela) a tutti gli associati, sì da escludere che "vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi" e, in definitiva, la configurabilità di "conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015, n. 2150)" (Cons. Stato, ad. plen., n. 9 del 2015).

Con riguardo al caso in esame, l'interesse per la cui tutela l'associazione ha proposto l'azione è di tipo essenzialmente economico, tendendo al

mantenimento della possibilità di ritrarre utili dall'utilizzo dei beni demaniali marittimi in concessione.

Non si colgono, inoltre, possibili conflitti di interessi in relazione all'azione proposta poiché la domanda di annullamento formulata dall'associazione è preordinata a soddisfare gli scopi istituzionali sanciti nel proprio statuto, ed ossia la tutela degli "*interessi della categoria degli associati*".

Sussiste, pertanto, la legittimazione ad agire.

Occorre adesso soffermarsi sull'altra condizione dell'azione – la cui *ratio*, comune a quella delle legittimazione ad agire, è funzionale ad evitare la proposizione di giudizi non utili per colui il quale agisce, in ossequio ad un interesse di ordine pubblico processuale "*meta individuale*" volto a garantire efficienza ed efficacia al processo in conformità degli artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE – ossia l'interesse a ricorrere, inteso come concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 c.p.c. (Cons. Stato, sez VI, n. 1156 del 2016).

L'interesse ad agire, o *legitimatio ad processum*, costituisce un *quid pluris* rispetto alla legittimazione (*legitimatio ad causam*), in quanto postula:

- la lesione, concreta e attuale, di quell'interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in *abstracto* conferisce legittimazione ad agire;
- la effettiva *utilitas* ritraibile dalla invocata pronunzia; la tutela giurisdizionale deve costituire, infatti, il mezzo per il superamento della lamentata lesione alla propria sfera giuridica ed il soddisfacimento dell'interesse sostanziale per la cui tutela si agisce in giudizio, stante il generale divieto di azioni emulative ovvero di abuso del processo; donde, l'indissolubile legame tra l'interesse del domandante (art. 100 c.p.c.) e la concreta *utilitas* scaturente dalla pronuncia giurisdizionale che al soddisfacimento di quell'interesse è teleologicamente preordinata. La decisione di accoglimento deve, infatti, assicurare un vantaggio, di talché «*l'interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione*

antigiuridica che viene denunziata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio mediante l'applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del provvedimento, come mezzo per acquisire all'interesse leso la protezione accordata dal diritto» (Cass., sez. III, n. 12241/98).

Indefettibili requisiti dell'interesse a ricorrere sono, dunque:

- la personalità; la *utilitas* ritraibile deve, infatti, essere direttamente riconducibile alla sfera giuridica del ricorrente (e non di terzi);
- la attualità del *vulnus*, cioè la sussistenza di una lesione concreta non meramente ipotetica o futuribile, dipendente, dunque, dalla piena efficacia e dall'idoneità lesiva dell'atto impugnato;
- la concretezza della lesione sofferta, intesa come sua effettività ed apprezzabilità.

Con riguardo al caso in esame sussiste anche l'interesse a ricorrere poiché il nuovo procedimento delineato dagli atti impugnati precluderebbe l'esame delle osservazioni dei concessionari partecipanti all'associazione ricorrente da parte del Consiglio comunale, ossia l'organo competente ad adottare le decisioni sul Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (d'ora in poi, "P.U.D.M.").

Di conseguenza, il ricorso straordinario è ammissibile.

6. Nel merito i motivi possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro fondatezza.

Con riguardo ai piani territoriali e urbanistici, va richiamato l'art. 42, comma 2, lett. b), del d. lgs. 267/2000, a norma del quale «*il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... piani territoriali ed urbanistici...;*».

Per quanto concerne più specificamente i P.U.D.M., l'art. 4, comma 1, della l.r. n. 15 del 2005 dispone che «*[l]e attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri*».

Il comma 3 del medesimo articolo, così come modificato dalla l.r. n. 3/2016, prevede poi che «*[l']assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.*

I piani sono dotati dei pareri di competenza e di ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio, ivi compresa la procedura di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'approvazione da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente interviene entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale, decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia.

Resta ferma l'applicabilità, da parte dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, della clausola di cui all'art. 19, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni. I provvedimenti edilizi abitativi previsti dall'art. 1, comma 4, sono sostituiti dal nulla osta rilasciato dal comune competente per territorio».

In attuazione di quanto stabilito nella richiamata disposizione legislativa, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha emanato il decreto prot. n. 319 del 5 agosto 2016, contemplante le linee guida da seguire per la redazione dei P.U.D.M. da parte dei comuni costieri siciliani.

In particolare, l'art. 5, comma 2, rubricato «*Adozione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime*», individua nel consiglio comunale l'organo deputato a deliberare il P.U.D.M. («*Successivamente ai sensi dell'art. 39, comma 2, della l.r. 3/2016, i PUDM sono adottati con delibera del consiglio comunale*»).

L'art. 6 (*Approvazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime*), a sua volta, richiama l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 15 del 2005, secondo cui l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente approva i P.U.D.M. adottati dai comuni entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della delibera di adozione del consiglio comunale.

Dopo il decreto prot. n. 319 del 5 agosto 2016, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha emanato la circolare prot. n. 47168 del 27 giugno 2017 contenente gli adempimenti *ex art. 39* della l.r. n. 3 del 2016, chiarimenti e direttive, poi modificata dalla circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente prot. n. 14758 dell'8 marzo 2018.

Le predette circolari *«descrivono dettagliatamente le procedure di approvazione dei P.U.D.M., prevedendo, nell'omonimo paragrafo, che “Il piano deve quindi essere adottato dal consiglio comunale, con specifica delibera ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 319/2016, in attuazione dell'art. 39, comma 2, della l.r. n. 3/2016, per la definitiva approvazione in conformità al comma 1 dell'art. 6 del D.A. n. 319/2016.”.*

Ancora, nel sottoparagrafo “Fasi di competenza del consiglio comunale”, ai punti 8 e 9, è previsto che “8. Il comune, acquisiti il provvedimento VAS (punto 6), l'eventuale documentazione a seguito della consultazione (art. 14, D. Lgs. 152/06 e s.m.i.), i pareri tecnici (punto 7) e le osservazioni dei portatori di interesse legittimo (punto 5), provvede alle opportune revisioni del PUDM e lo sottopone al consiglio comunale per le determinazioni di competenza.

9. Il Consiglio Comunale adotta con delibera (adozione finale) il PUDM (art. 39, comma 2, l.r. n. 3/2016)”.

Da ultimo, nel sottoparagrafo “Procedura di approvazione finale del PUDM”, ai punti 10 e 11, si stabilisce che “10. Il Comune trasmette al Dipartimento Regionale dell'Ambiente (Servizio 2), in forma cartacea e digitale (formato pdf e shapefile), la delibera di adozione del consiglio comunale, il PUDM, l'eventuale Rapporto ambientale, la valutazione preventiva dell'UTA, il provvedimento VAS, i pareri tecnici e le osservazioni dei portatori di interesse legittimo, per l'approvazione finale del piano (art. 6, D.A. n. 319/2016).

11. Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente verifica la conformità del piano (art. 39, comma 1, l.r.

n. 3/2016 – D.A. n. 319/2016). L'approvazione da parte dell'Assessorato avviene entro il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della delibera di adozione finale da parte del Consiglio Comunale (punto 9 del diagramma di flusso), decorsi i quali i piani acquisiscono efficacia. Resta ferma l'applicabilità da parte dell'ARTA delle norme di

salvaguardia di cui all'art. 19, comma 1, della l.r. n. 71/1978 e s.m.i. (art. 39, comma 1, l.r. n. 3/2016)» (relazione dell'Ufficio legislativo e legale).

Il richiamato quadro normativo chiarisce ed afferma la competenza del Consiglio comunale sull'emanazione del P.U.D.M.

Il che dimostra l'illegittimità del decreto assessoriale n. prot. 1 del 2 gennaio 2025 nella parte in cui al comma 4, dopo avere riconosciuto ai comuni la competenza a rielaborare, ove necessario, il Piano sulla base delle eventuali prescrizioni e osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel parere motivato VAS di cui al d. lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ed a fronte di eventuali osservazioni dei portatori di interesse legittimo, precisa che *«[l]a Giunta comunale, con propria delibera, prende atto del Piano così rielaborato, unitamente al parere motivato VAS, e, ove richiesto, alla dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.», statuendo poi che «[l]'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, in qualità di Autorità Unica Ambientale, approva il Piano, entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 4 del presente articolo, decorsi i quali il Piano acquisisce efficacia, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e viene pubblicato sul Portale del Demanio marittimo e sul Portale Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente».*

L'intervento della Giunta comunale, infatti, è priva di legittimazione, non sussistendo una espressa norma di legge che l'autorizzi in un procedimento in cui, invece, la legge regionale espressamente riconosce la competenza del Consiglio comunale.

È illegittimo, dunque, che con un atto amministrativo di natura regolamentare, come quello impugnato, si violi la competenza del Consiglio comunale, riconoscendo alla Giunta comunale il potere di modificare il P.U.D.M. deliberato dall'organo consiliare.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla circolare dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. prot. 3 del 3

gennaio 2025 che ha regolamentato in modo ancor più dettagliato la nuova procedura da seguire per l'approvazione del P.U.D.M.

Più specificamente, devono ritenersi illegittimi i punti 8, 10, 11, 12 e 13, laddove si prevede che i Comuni, attraverso i propri uffici tecnici competenti, provvedono a:

- «8. rielaborare, ove necessario, il Piano apportando le opportune revisioni, sulla base delle eventuali prescrizioni e/o osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel parere VAS di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e delle eventuali osservazioni dei portatori di interesse legittimo; ...
- 10. curare gli adempimenti necessari affinché la Giunta comunale con propria delibera prenda atto del Piano rielaborato, unitamente al parere motivato VAS e, ove, richiesto alla dichiarazione di sintesi;
- 11. Acquisita la delibera con cui la Giunta comunale ha preso atto del Piano rielaborato e dell'allegato parere motivato VAS, nonché, ove richiesto, della dichiarazione di sintesi, l'Ufficio Tecnico del Comune entro 30 giorni provvede a:
- 12. trasmettere all'Area 2 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, la documentazione di cui al punto 11;
- 13. L'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, in qualità di Autorità Unica Ambientale provvederà ad approvare il Piano, entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 12 della presente direttiva, decorsi i quali, il Piano acquisisce efficacia, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 15/2005, come modificato dall'art. 39 della legge regionale n. 3/2016, e viene pubblicato sul Portale del Demanio marittimo e sul Portale Valutazioni Ambientali dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente».

7. L'illegittimità delle richiamate previsioni è, dunque, evidente e, pertanto, induce il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento del proposto ricorso straordinario ed il conseguente annullamento degli atti impugnati.

Secondo i principi generali, l'annullamento, nei predetti sensi e limiti, di un atto generale di valenza regolamentare – qual è l'impugnato decreto

assessoriale – è qui pronunziato con effetto *erga omnes*.

Al relativo annullamento, *in parte qua*, il Collegio ritiene debbano seguire gli incombenti di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 a cura dell'Assessorato soccombente o, in difetto, della parte più diligente, ma in danno di esso.

L'art. 14 dispone, infatti, che «*[q]ualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati. Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa*» (in argomento, cfr. C.G.A.R.S. 23 aprile 2025, n. 338; 27 febbraio 2025, n. 133; nonché 16 dicembre 2024, n. 980, n. 981, n. 982, n. 983, n. 984, n. 985, n. 986 e n. 987).

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pronunciandosi a Sezioni Riunite sul ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana in epigrafe indicato, esprime il parere che il ricorso debba essere accolto con l'annullamento degli atti impugnati.

L'ESTENSORE

Maurizio Antonio Pasquale Francola

IL PRESIDENTE

Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO

739334

**POSTA CERTIFICATA: D.D.G. N. 1574 DEL 3.11.2025 CHE ANNULLA IL D.
D.G. N. 900 DEL 26 GIUGNO 2025 RELATIVO ALLAPPROVAZIONE DEL
PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.) DEL COMUNE
DI MILAZZO (ME).NOTIFICA DECRETO [iride]739334[/iride] [prot]
2025/75586[/prot]**

Mittente: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Destinatari: cp-milazzo@pec.mit.gov.it; protocollo generale@pec.comune.milazzo.me.it;
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Inviato il: 04/11/2025 07.28.28

Posizione: 1-PEC Istituzionale Protocollo/Posta in ingresso

Protocollo n. 75586 del 03/11/2025 Oggetto: D.D.G. N. 1574 DEL 3.11.2025 CHE
ANNULLA IL D.D.G. N. 900 DEL 26 GIUGNO 2025 RELATIVO ALLAPPROVAZIONE DEL PIANO
DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (P.U.D.M.) DEL COMUNE DI MILAZZO (ME).NOTIFICA
DECRETO Origine: PARTENZA Destinatari, COMUNE DI MILAZZO, CAPITANERIA DI PORTO DI
MILAZZO, UFFICIO DI GABINETTO ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

prot. n. 75586 del 3.11.2025.pdf ()
1574_2025.pdf ()
all. 1.pdf ()
all.2.pdf ()
datiiride.xml ()